



ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

**Conferme e novità fiscali alla luce della circolare
dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 01/08/2018**

dott. Andrea Distrotti

Attività delle Associazioni:

Attività istituzionali: attività rientranti nell'oggetto statutario volte al raggiungimento delle finalità sociali;

Attività commerciali: attività strumentali alle prime, volte al reperimento dei mezzi finanziari necessari al perseguimento delle finalità istituzionali.

Le attività di carattere “commerciale” sono quelle indicate nell’art. 2195 del Cod. Civ. nonché quelle svolte dall’associazione e rivolte a soggetti non associati, anche se rientranti nelle attività previste nello statuto.

Imprenditori soggetti a registrazione

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

In una ASD sono considerate attività istituzionali:

le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di **corrispettivi specifici** nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (art. 148 TUIR, co.3)

In un'ASD sono considerate sempre attività commerciali

(art.148, co.4 TUIR):

- gestione di un bar e ristorante interno (somministrazione di pasti);
- cessione di beni nuovi prodotti per la rivendita (quali indumenti, attrezzi, ecc. anche se il prezzo di vendita è inferiore o uguale a quello di acquisto); **(Diverso è il caso in cui l'ASD acquisti su indicazione e richiesta dei soci – anticipando i soldi - le divise e si faccia da questi ultimi solo rimborsare, senza alcun ricarico)**
- organizzazione di gite e viaggi e soggiorni turistici a titolo oneroso;
- gestione fiere, esposizioni a carattere commerciale;

- prestazioni di vitto (alberghiere) e di alloggio;
- prestazioni di trasporto e di deposito;
- pubblicità commerciale;
- sponsorizzazioni;
- cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
- erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- prestazioni alberghiere e di alloggio;
- gestione di spacci aziendali e mense.

REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI:

sommatoria dei redditi:

- di lavoro autonomo
- d'impresa
- fondiari
- di capitale
- diversi

Il reddito di impresa degli enti non commerciali viene determinato come per le imprese, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o/e in diminuzione derivanti dall'applicazione della normativa fiscale;

Oppure - regimi forfettari

Art. 145 TUIR

Legge 398/1991

Art. 145 TUIR

determinazione del reddito

Attività di prestazioni di servizi:

per ricavi fino a € 15.493,71: **15%**

per ricavi tra € 15.493,71 e € 400.000,00: **25%**

Altre attività:

per ricavi fino a € 25.822,85: **10%**

per ricavi tra € 25.822,85 e € 700.000,00: **15%**

Regime IVA ordinario

Enti non commerciali: determinazione ordinaria

Obbligo tenuta registri Iva

Legge 398/1991

Solo per ricavi fino a € 400.000,00

Reddito imponibile = 3% dei ricavi
+ plusvalenze patrimoniali

Le plusvalenze non sono conteggiate nel limite dei 400.000 €

Regime IVA legge 398/1991

Forfettizzazione 50% dell'iva incassata.

Emissione fatture attive, numerazione e conservazione fatture passive.

Spesometro solo per fatture emesse

DISCIPLINA GIURIDICA RELATIVA AGLI ASPETTI DI CARATTERE EXTRA-TRIBUTARIO DELLE ASD E DELLE SSD

Articolo 90 della legge n. 289 del 2002

Comma 18: ... le ASD si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede legale e che nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte

salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Le ASD in possesso dei requisiti previsti, possono essere iscritte nell'apposito Registro istituito presso il CONI.

CONI unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta

Il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI consente alle ASD di fruire delle specifiche agevolazioni di carattere fiscale (art. 7 DL 136/2004)

QUALIFICAZIONE TRIBUTARIA DELLE ASD

Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR

Svolgimento in via esclusiva o principale di attività non commerciale → enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR

Perdita della qualifica di ente non commerciale all’articolo 149, del TUIR → non si applica alle ASD

REGIME FISCALE AGEVOLATO - LEGGE N. 398/1991

- determinazione forfetaria del reddito imponibile **3%** dei proventi commerciali + 100% delle plusvalenze patrimoniali (+ eventuali redditi fondiari, di capitale e diversi)
- determinazione forfetaria dell'IVA **50%**
- semplificazione adempimenti contabili e dichiarativi
- certificazione dei corrispettivi

Non concorrono alla formazione del reddito, i proventi indicati nel comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133

2 eventi all’anno – limite di 51.645,69 euro complessivi

- a) proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali **connesse agli scopi istituzionali**;
- b) raccolta pubblica di fondi – art. 143, c. 3, TUIR – in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

Obbligo di apposito e separato rendiconto

Proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali **connesse agli scopi istituzionali**;

è necessario che le attività commerciali siano strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica e vengano rese in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione stessa

- somministrazione di alimenti e bevande in occasione dell’evento sportivo
- dalla vendita di materiali sportivi
- gadget pubblicitari
- sponsorizzazioni
- cene sociali
- lotterie
- ecc

Raccolte pubblica di fondi – art. 143, c. 3, TUIR – in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

- possono realizzarsi anche attraverso la vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato

La previsione agevolativa di cui all’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 opera solo agli effetti dell’IRES e non dell’IVA

ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE 398/1991

- Anno precedente proventi da attività commerciale non superiori a 400.000 euro
- Comportamento concludente
- Comunicazione alla SIAE prima dell'inizio dell'anno solare
- Presentazione quadro VO della dichiarazione IVA da allegare alla dichiarazione dei redditi

DECADENZA DAL REGIME DI CUI ALLA LEGGE 398/1991

- Superamento limite di 400.000 euro dei proventi commerciali
- Effetto dal mese successivo
- Si determinano due periodi di imposta sia ai fini IVA che ai fini delle imposte sui redditi

ESONERI ED ADEMPIMENTI FISCALI NEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE 398/1991

Esoneri

- dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili
- dall'obbligo di fatturazione (tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie) e di registrazione
- dall'obbligo di certificazione mediante scontrini fiscali e ricevute fiscali
- dall'obbligo di dichiarazione ai fini IVA

Adempimenti

- conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto
- annotare corrispettivi entro il 15 del mese successivo nel modello di cui al DM 11/02/1997
- effettuare il versamento trimestrale dell'IVA
- annotare distintamente nel modello di cui al DM 11/02/1997
 - proventi di cui all’art. 25 della legge 133/1999
 - plusvalenze patrimoniali
 - operazioni intracomunitarie

Adempimenti - segue

Pagamenti a favore di ASD e versamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

La violazione di tale obbligo a decorrere dal 1/1/2016 non comporta più la decadenza dal regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 ma unicamente l'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

CALCOLO DEL PLAFOND DI 400.000 EURO

- Soggetti di nuova costituzione: prevedono di conseguire nel periodo d'imposta proventi di natura commerciale inferiori;
- Primo periodo inferiore all'anno solare: il limite deve essere rapportato ad anno;
- Nel limite rientrano i proventi costituenti ricavi (art. 85 TUIR) e le sopravvenienze (art. 88 TUIR);
- Sono escluse le plusvalenze di cui all'articolo 86 del TUIR;
- Escluso premio di addestramento e formazione tecnica (art. 6 L. 91/1981)

Momento rilevante percezione del corrispettivo salvo fatturazione anticipata.

L'AGEVOLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 148, COMMA 3, DEL TUIR

Non imponibilità ai fini IRES delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici rese in favore di

- iscritti, associati o partecipanti
- altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale
- dei rispettivi associati o partecipanti
- dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali

Esempi di esclusione dall'ambito agevolativo:

- 1) le prestazioni relative al bagno turco e all'idromassaggio in quanto dette prestazioni non si pongono direttamente come naturale completamento dell'attività sportiva, potendo le stesse, invece, essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio di detta attività;
- 2) l'attività di somministrazione di alimenti o bevande resa in locali interni all'associazione; (se rese in concomitanza di un evento sportivo potrebbe comunque rientrare nella previsione di cui all'art. 25 della legge 133/1999)

EFFETTI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE SULL’APPLICABILITA’ DEL REGIME FISCALE DI CUI ALLA LEGGE N. 398 DEL 1991 E DELL’AGEVOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 148, COMMA 3, DEL TUIR

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) ha previsto l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche tra i settori delle attività di interesse generale, per le quali sono riconosciuti specifici benefici fiscali.

Le ASD potranno scegliere se conservare le agevolazioni fiscali ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli enti del Terzo settore, fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti.

Abrogazione delle norme che attualmente estendono l'applicazione del regime di cui alla legge n. 398 del 1991, rispettivamente, alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco ed alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare.

Le modifiche recate dal Codice del Terzo settore all’ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 troveranno applicazione a decorrere dal termine previsto dall’articolo 104, comma 2, del CTS, vale a dire a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione delle Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la cui istituzione è stabilita dal medesimo CTS.

EFFETTI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE SULL'APPLICABILITÀ DELL'AGEVOLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 148, COMMA 3, DEL TUIR

- Disapplicazione agli ETS delle disposizioni di cui all'art. 148 del TUIR;
- Eliminazione delle associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, dalla previsione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR;
- Mantengono l'agevolazione le associazioni politiche, le associazioni sindacali e di categoria, le associazioni religiose nonché le **associazioni sportive dilettantistiche**.

Art. 79 del D.Lgs 17/2017, comma 6

Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi, verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Novità del DL 119/2018 (c.d. “Pace fiscale”)

Articolo 7 → disposizioni specifiche per le società e associazioni sportive dilettantistiche

Dichiarazione integrativa speciale:

Permette di correggere errori ed omissioni sulle dichiarazioni presentate entro il 31/10/2017, pagando il 20% delle maggiori imposte dovute e delle ritenute – salvo l'IVA che andrà pagata per intero – senza sanzioni ed interessi. Limite di 30.000 euro di imponibile annuo.

Definizione agevolata degli accertamenti

Permette di definire gli accertamenti notificati entro il 24 ottobre, pagando il 50% delle maggiori imposte accertate – salvo l'IVA – ed il 5% delle sanzioni irrogate ed interessi.

Definizione agevolata delle liti pendenti dinnanzi alle Commissioni tributarie

Permette di definire le liti pendenti versando:

- Il 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi, in caso di pendenza nel primo grado di giudizio;
- Il 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi, in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale e non ancora definitiva;
- Il 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e degli interessi, in caso di soccombenza della SSD o ASD nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale e non ancora definitiva;

Altre tipologie di definizioni agevolate utilizzabili dalla generalità dei contribuenti

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero possono essere definiti con il pagamento degli importi dovuti a titolo di imposta, senza alcun pagamento di sanzioni, interessi e accessori.</p> <p>Possono essere altresì oggetto di definizione agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018, - gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018. <p>La definizione si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione o della prima rata: il mancato perfezionamento comporta la prosecuzione, da parte degli Uffici, delle ordinarie attività relative a ciascuno dei richiamati provvedimenti.</p>	<p>Sono definibili gli atti notificati entro il 24.10.2018.</p> <p>Alla stessa data gli atti devono essere non impugnati, sebbene ancora impugnabili.</p> <p>Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (23.11.2018), oppure, se più ampio, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso che residua dopo l’entrata in vigore del decreto.</p> <p>È ammesso il pagamento rateale (massimo 20 rate trimestrali), sebbene sia esclusa la compensazione.</p>

Fonte Euroconference

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>Le controversie tributarie possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, con stralcio, quindi, degli importi dovuti a titolo di interessi ed eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.</p> <p>In caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate in primo grado è richiesto il pagamento della metà del valore della controversia; in caso di soccombenza in secondo grado, l’importo è ulteriormente ridotto ed è pari a 1/5 del valore della controversia.</p> <p>Se gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento in massimo 20 rate trimestrali. È tuttavia esclusa la compensazione.</p>	<p>Possono essere definite con la richiamata procedura le controversie con riferimento alle quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24.10.2018.</p> <p>Ai fini dell’individuazione degli importi dovuti rilevano le sentenze depositate al 24.10.2018.</p> <p>La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31.05.2019.</p> <p>Il diniego alla definizione deve essere notificato entro il 31.07.2020.</p> <p>Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il 24.10.2018 e il 31.07.2019.</p>

Fonte Euroconference

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>È concessa al contribuente la possibilità di definire il contenuto integrale dei PVC, pagando soltanto gli importi dovuti a titolo di imposta.</p> <p>Sono dovuti gli interessi di mora soltanto per i debiti relativi alle risorse proprie dell’Ue, mentre le sanzioni non sono mai dovute.</p> <p>Possono essere in tal modo regolarizzate le violazioni contestate in materia di imposte sui redditi, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e Ivafe.</p> <p>Ai fini della regolarizzazione non possono essere utilizzate le perdite di precedenti esercizi.</p> <p>La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in un'unica soluzione o della prima rata: il mancato perfezionamento comporta la notifica, da parte degli Uffici, degli atti relativi alle violazioni contestate.</p>	<p>Possono essere oggetto di definizione i PVC consegnati entro il 24.10.2018 per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.</p> <p>La dichiarazione per regolarizzare le violazioni deve essere presentata entro il 31.05.2019 (le modalità saranno stabilite con provvedimento AdE).</p> <p>Le maggiori imposte autoliquidate, senza alcuna sanzione, devono essere versate entro il 31.05.2019 (è ammesso il pagamento rateale, sebbene sia esclusa la compensazione).</p> <p>Con riferimento ai periodi d'imposta sino al 31.12.2015, oggetto di PVC “definibili”, i termini di accertamento sono prorogati di 2 anni.</p>

Fonte Euroconference

ROTTAMAZIONE-TER	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>I debiti affidati agli agenti della riscossione possono essere estinti con il solo pagamento degli importi dovuti a titolo di capitale, interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive.</p> <p>L'integrale pagamento entro il 7 dicembre delle somme dovute a seguito della rottamazione-bis comporta il differimento automatico del versamento delle somme restanti, che è previsto in 10 rate semestrali: a tal fine l'agente della riscossione invia apposita comunicazione, tenendo anche conto delle mini-cartelle stralciate e allegando i bollettini di pagamento.</p>	<p>Possono essere oggetto di rottamazione i carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017.</p> <p>Le domande devono essere presentate dai contribuenti entro il 30.04.2019.</p> <p>Entro il 30.06.2019 l'agente della riscossione comunica l'ammontare delle somme dovute e le scadenze delle rate richieste.</p> <p>Gli importi devono essere versati entro il 31.07.2019 o in 10 rate semestrali, scadenti il 31.07 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.</p> <p>In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2%.</p>

Fonte Euroconference

STRALCIO DELLE MINI-CARTELLE	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>I debiti di importo fino a 1.000 euro sono automaticamente annullati.</p> <p>Le somme versate in passato restano definitivamente acquisite; quelle versate, invece, dal 24.10.2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi nella definizione agevolata.</p>	<p>Lo stralcio è previsto per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010</p>

Fonte Euroconference

Grazie per l'attenzione

